



Alla UTILITALIA
Lavoro@utilitalia.it

alla CISAMBIENTE
direttoregenerale@cisambiente.it
rosetti@formulambiente.it

alla LEGACOOPSERVIZI
g.varani@legacoopservizi.coop

alla FISE ASSOAMBIENTE
d.miccoli@fise.org

alla FP CGIL
cenciotti@fpcgil.it

alla FIT CISL
Angelo.curcio@cisl.it

alla UILTRASPORTI UIL
paolomodi@uiltrasporti.it

alla FIADEL
Verzicco.luigi@icloud.com
v.dalbero@fiadelcampania.it

E p.c. all'Ufficio Legislativo
ufficialegis@lavoro.gov.it

Oggetto: Schema di decreto interministeriale per l'istituzione del "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali" ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 - nota INPS prot. n. 44379 del 10 dicembre 2018.

Con riferimento all'iter istruttorio concernente lo schema di decreto interministeriale relativo al Fondo indicato in oggetto, predisposto a seguito dell'accordo stipulato in data 18 luglio 2018 da codeste parti sociali al fine di costituire il Fondo sopra citato ai sensi degli articolo 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2018,

si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 12775 del 14 settembre 2018 lo scrivente Ufficio ha provveduto a trasmettere all'INPS il detto schema di decreto interministeriale relativo al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, al fine di ottenere la relazione tecnica di competenza sulla sostenibilità del Fondo stesso e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni).

Facendo seguito a tale comunicazione, con nota prot. n. 44379 del 10 dicembre 2018 l'INPS formulava delle osservazioni in ordine ai profili attuativi del suddetto schema di decreto interministeriale e trasmetteva la relazione tecnica sul Fondo contenente i risultati delle valutazioni effettuate dal Coordinamento attuariale dell'Istituto, dichiarando la sostenibilità economica dello stesso.

Circa le fonti che assicurano il finanziamento del Fondo, l'Istituto di Previdenza, nell'ambito della medesima nota, ha tenuto a precisare che la sopra citata relazione tecnica non ha, però, tenuto conto della voce di entrata prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto in esame che stabilisce che *"i datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata a far data dall'avvio operativo del Fondo. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)"*. Tale articolo 6, comma 1, lettera b), dello schema di decreto fa riferimento alle prestazioni integrative della NASPI, ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Come specificato dall'INPS stesso, ferma restando la complessiva sostenibilità economica del Fondo in oggetto, la valutazione dell'impatto di tale specifico contributo è, attualmente, al vaglio della Direzione delle Entrate dell'Istituto.

Posto ciò, vista la sostenibilità del Fondo anche a prescindere da tale fonte di finanziamento, si chiede a codeste parti sociali se intendano confermare la previsione in esame in ragione del fatto che si tratta di una misura già concordata e che può costituire una riserva del Fondo.

Una eventuale eliminazione della previsione comporterebbe un nuovo accordo a modifica del precedente.

Con riferimento alle osservazioni formulate dall'INPS circa alcuni aspetti applicativi dello schema di decreto, si rappresenta che, al fine di semplificare l'attuazione delle previsioni che disciplinano il Fondo, si procederà con le seguenti più importanti modifiche.

In conformità all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la durata massima dell'assegno ordinario verrà indicata in 13 settimane piuttosto che 90 giorni, analogamente alla durata dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e tenuto conto della circostanza per la quale le integrazioni salariali utilizzano il calcolo a settimane o a mesi.

Per quanto attiene alla disciplina del finanziamento del Fondo in oggetto, riguardante il computo del contributo straordinario addizionale mensile dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASPI, si rappresenta quanto segue.

Come previsto in accordo e dall'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto il criterio di calcolo adottato al riguardo era stato stabilito nella misura del 3% calcolato in rapporto dell'ultima retribuzione dovuta ai dipendenti interessati.

Considerato che tale misura di finanziamento, laddove non ancorata ad un dato oggettivo, correrebbe il rischio di essere influenzata da una pluralità di fattori, quali, a titolo esemplificativo, la data di cessazione del rapporto di lavoro, la presenza di elementi retributivi variabili o ultramensili (erogazione tredicesima, premi) e la possibile assenza di retribuzione imponibile per dinamiche legate al rapporto contrattuale, da un punto di vista operativo e nell'ottica di individuare un computo esatto del detto contributo, l'Istituto ravvisa la necessità di ricorrere alla c.d. "retribuzione teorica", denunciata in Uniemens dal datore di lavoro, relativa all'ultimo mese di lavoro, (retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo, ovvero non tutelati), il cui importo sarà rapportato al mese intero anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro inframensile.

Pertanto, la previsione che sarà inserita nello schema di decreto stabilirà che sarà dovuto un contributo straordinario mensile addizionale dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASPI per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.

In conclusione, con riferimento alla fonte di finanziamento di cui all'articolo 9 comma 4 dello schema di decreto sopra citato, si invitano codeste parti sociali a riferire se intendano confermare tale previsione tenendo presente che, nell'eventualità in cui si decidesse di eliminare tale fonte di finanziamento, si renderà necessario trasmettere allo scrivente Ufficio un nuovo accordo di modifica del precedente.

Si resta in attesa di riscontro al fine di proseguire l'*iter* istruttorio concernente lo schema di decreto interministeriale relativo al Fondo indicato in oggetto.

MG

VDM/ADA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Menziani

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i..

L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.